

MICCINESI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

MILANO | FIRENZE | ROMA

Strumenti di gestione del patrimonio familiare: profili fiscali Trust, patti di famiglia e fondo patrimoniale

Prof. Carlo Pino

Strumenti di gestione del patrimonio familiare

Scopi che si intendono perseguire:

- Suddivisione del reddito fra i familiari
- Segregazione del patrimonio familiare
- Disposizione del patrimonio per atti *inter vivos* o *mortis causa*

Strumenti diretti a suddividere il reddito tra i familiari

- Ripartizione di diritti reali su beni immobili (proprietà/usufrutto)
- Impresa familiare (per l'imprenditore individuale)
- Società di persone (per beni e per aziende)
- Società di capitali (per beni e per aziende)
- Fondo patrimoniale (per beni)
- Trust (per beni e per aziende)

Elemento discriminante: flessibilità dello strumento

Strumenti diretti a segregare il patrimonio familiare

- Società di persone (per beni e per aziende)
- Società di capitali (per beni e per aziende)
- Fondo patrimoniale (per beni)
- Trust (per beni e per aziende)

Elemento discriminante: protezione dall'aggressione dei terzi
Criticità: contestazione dell'abuso per la mera intestazione di beni

Strumenti diretti a disporre del patrimonio familiare

- Disposizioni testamentarie / donazioni
- Patti di famiglia
- Trust

Elemento discriminante: evitare contenzioso fra eredi

**Criticità: - attenzione alla protezione codicistica dei legittimari
- anticipazione dell'imposta di successione**

IL TRUST

Definizione di Trust

- Rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto (**settlor** o disponente) trasferisce (con atto tra vivi, revocabile o irrevocabile o con atto mortis causa) ad un altro soggetto (**trustee**) la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l'incarico di utilizzare i medesimi (che costituiscono il patrimonio del Trust) a vantaggio di uno o più terzi soggetti (beneficiari), ovvero per il perseguimento di un determinato scopo.

Nozione e concetti generali

- La fattispecie costitutiva del Trust si compone di due negozi distinti ma collegati:
 - un **negozio istitutivo** (unilaterale) che contiene le regole cui il **Trustee** dovrà attenersi nell'amministrazione del Trust fund → si applica la legge scelta da disponente (es: Convenzione Aja).
 - un **negozio dispositivo**, che attua il trasferimento dei beni dal disponente al Trustee → si applica la lex fori.
- L'individuazione dei **beneficiari**:
 - Il beneficiario è il soggetto nell'interesse del quale il Trustee amministra, gestisce o dispone dei beni in Trust. Non può interferire nell'attività del Trustee, il quale deve prendere autonomamente le proprie decisioni
 - I beneficiari devono essere identificati o identificabili
 - Nel Trust può anche mancare un beneficiario determinato (trust di scopo).

Criticità ai fini fiscali

- Il regime fiscale dell'atto di trasferimento iniziale: applicazione o meno dell'imposta di donazione o successione “in entrata”?
- Il regime fiscale dell'atto di trasferimento iniziale: presupposto di realizzo di plusvalenze in capo al disponente?
- Il regime fiscale dei redditi prodotti dal Trust: il Trust è un autonomo soggetto d'imposta?
- La disciplina delle attribuzioni ai beneficiari durante la vita del Trust:
 - se il Trust ha pagato le imposte sui redditi, le attribuzioni di somme ai beneficiari hanno natura reddituale?
 - se il Trust non ha pagato le imposte sui redditi, che natura hanno i redditi attribuibili ai beneficiari?
- Il regime del fiscale trasferimento finale dei beni ai beneficiari: esiste una tassazione “in uscita”?

Effettività del trust ai fini fiscali - Norme anti abuso

Con riguardo alla effettività ai fini tributari del *trust*, l'A.F. (Circ. n.61/E/2010) ha chiarito che:

- non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, **i *trust*** che sono istituiti e gestiti per realizzare **una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi;**
- di essenziale importanza è **l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni** a lui affidati dal disponente
- quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere, né il controllo, sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del *trust* o alla legge;

Effettività del trust ai fini fiscali - Norme anti abuso

- Il trust deve considerarsi **inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi** da esso prodotti:
 - a) se il **potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente** e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo;
 - b) in ogni ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo **limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari**.
- In tali casi il trust viene a configurarsi come ***struttura meramente interposta*** rispetto al disponente o ai beneficiari, al quale devono continuare a essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.

Effettività del trust ai fini fiscali - Norme anti abuso

A titolo esemplificativo, sono da ritenere inesistenti le seguenti tipologie di Trust:

- Trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- Trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti – anche di fatto - titolare di poteri, in conseguenza dei quali il Trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso
- Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “Trust a termine”);

Effettività del trust ai fini fiscali - Norme anti abuso

Sempre a titolo esemplificativo, sono considerati fiscalmente inesistenti:

- i Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- I Trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- I Trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- I Trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

Disciplina fiscale del Trust in Italia – Le fonti

Imposte dirette:

- Art.73 del Tuir n.917/1986
- Circolare n. 48/E del 2007
- Risoluzione n. 81/E del 2008
- Circolare n. 43/E del 2009
- Circolare n. 61/E del 2010

Imposte indirette:

- Reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni (D.L. 262/2006)
- Circolare n. 3/E del 2008

IMPOSTE DIRETTE

Il trasferimento dei beni in Trust. Regole generali

- Nel caso in cui il disponente sia un soggetto **non imprenditore**:
 - la costituzione di beni in Trust non genera reddito imponibile (plusvalenze)
 - il conferimento di beni immobili non comporta l'interruzione del quinquennio ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.
- Se il disponente è un **soggetto imprenditore**, il trasferimento dei beni in Trust può produrre ricavi (se si tratta di beni merci) o **plusvalenze** (se si tratta di aziende o di immobilizzazioni), secondo le regole proprie del reddito di impresa
- Poiché il conferimento dei beni in Trust avviene senza corrispettivo, il valore da considerare è il c.d. "*valore normale*", che corrisponde in sostanza al valore di mercato (art. 9 TUIR);

La soggettività passiva del trust

- La legge Finanziaria 2007 ha novellato l'art.73, comma primo, del TUIR, espressamente annoverando il trust tra i **soggetti passivi a fini IRES**.
- In particolare, il Trust è assimilato:
 - agli **enti commerciali**, se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - agli **enti non commerciali** se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - agli **enti non residenti**, nel caso in cui la residenza fiscale sia situata all'estero.
- **Regola generale:** il trust è **soggetto passivo a fini Ires**, a meno che i suoi beneficiari siano individuati. In tal caso, sono soggetti passivi di imposta questi ultimi.
- **Divieto di doppia imposizione:** i redditi conseguiti e tassati in capo al Trust prima dell'individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione al momento dell'attribuzione a quest'ultimi (Circ. n. 48/2007).

Trust con beneficiari individuati – Principio di trasparenza

- L'articolo 73 del TUIR, prevede che *“nei casi in cui i beneficiari dei Trusts siano individuati, i redditi conseguiti sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”* (cd. trasparenza fiscale);
- Beneficiario individuato = **beneficiario di “reddito individuato”**: è necessario non solo che il beneficiario sia individuato/identificato nel deed of Trust ma che sia titolare del diritto di pretendere in modo incondizionato dal trustee quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
- Il beneficiario è individuato se:
 - la somma sia **oggettivamente** individuabile (es. con indicazione percentuali);
 - il beneficiario sia titolare di **un diritto soggettivo** alla percezione dei frutti del Trust.

Tassazione del Trust e imposte dirette: sintesi

TRUST OPACO (SENZA BENEFICIARI INDIVIDUATI)	TRUST TRASPARENTE (CON BENEFICIARI INDIVIDUATI)
<p>Il Trust è autonomo soggetto passivo di imposta</p> <p>I redditi conseguiti sono tassati a fini IRES con aliquota fissa (oggi 27,50%)</p> <p>L'attribuzione successiva ai beneficiari non è soggetta ad ulteriore tassazione</p>	<p>Il Trust non è soggetto passivo di imposta</p> <p>I redditi sono imputati ai beneficiari proporzionalmente alla loro quota di partecipazione o, in mancanza, in parti uguali</p> <p>I redditi dei beneficiari sono sempre considerati redditi di capitale</p>

Residenza fiscale del Trust in Italia

- Il Trust si considera fiscalmente **residente in Italia** qualora abbia nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta (più di 183 giorni):
 - la **sede dell'amministrazione** (luogo ove sia ubicata la struttura organizzativa di cui il Trust si avvale per perseguire il proprio scopo o, in mancanza, luogo del domicilio fiscale del trustee)
 - **l'oggetto principale** (luogo ove siano localizzati i beni in Trust o dove venga svolta l'attività di amministrazione dei beni stessi)
- Il Trust è inoltre considerato residente in Italia quando:
 - almeno **uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del Trust** siano fiscalmente residenti in Italia;
 - successivamente alla costituzione, un residente effettua in favore del Trust un'attribuzione che comporti il **trasferimento di proprietà di beni immobili siti in Italia** o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi

Trust con beneficiari individuati (cd. “trasparente”)

- Se il Trust è **residente**, i redditi sono imputati **per trasparenza** sia ai beneficiari **residenti** sia ai beneficiari **non residenti** (ex art. 23 TUIR);
- Se il Trust **non** viene considerato **residente**, i redditi sono imputati per trasparenza **ai soli beneficiari residenti**, quali titolari di redditi di capitale.
- Se un reddito è soggetto ad **imposta sostitutiva** non sarà più tassato in capo al beneficiario (es. : *redditi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate (ex art. 26 del D.P.R. n.600/1973) percepiti dai trust – enti non commerciali; interessi derivanti da conti correnti bancari, redditi finanziari dei trust – enti non commerciali che optano per il regime del risparmio amministrato o gestito; interessi derivanti da titoli di Stato; redditi di obbligazioni e titoli similari emessi da banche e società quotate percepiti dai trusts – enti non commerciali (ex d.lgs. n.239/1996; dividendi di partecipazioni non qualificate).*

IMPOSTE INDIRETTE

Atto istitutivo del Trust

- Qualora **non preveda il contestuale trasferimento dei beni** in Trust e sia redatto con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata, è prevista l'applicazione **dell'imposta di registro in misura fissa** (ex articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 131/1986), sempreché l'atto venga formato e registrato in Italia
- Se l'atto istitutivo viene formalizzato all'estero, non si applica l'imposta di registro nemmeno in misura fissa, salvo che l'atto venga registrato in Italia
- Secondo l'interpretazione ministeriale (Circ. 3/2008) al **momento dell'attribuzione dei beni** al Trust, è dovuta – in linea generale - **l'imposta sulle donazioni**, secondo la schema della c.d. “tassazione in entrata”
- Il soggetto passivo di imposta è il Trust in quanto destinatario immediato della disposizione segregativa;

Atto dispositivo - posizione Agenzia delle Entrate Circ. 48/2007

- Si ha l'applicazione di un'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, in misura variabile tra il 4% e l'8%:

GRADO DI PARENTELA	FRANCHIGIA	ALIQUOTE SULL'ECCEDENZIA
Coniuge e parenti in linea retta	€ 1.000.000	4%
Fratelli e sorelle	€ 100.000	6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado	NO franchigia	6%
Altri soggetti	NO franchigia	8%

- Nel caso di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali per le formalità di trascrizione e voltura catastale per ogni trasferimento (*Settlor-Trust/Trust-beneficiari*).

Atto dispositivo: aliquote applicabili

Nel caso di Trust, con beneficiari :

- puntualmente individuati: si applicano le aliquote ridotte e le franchigie stabilite a seconda del grado di parentela intercorrente tra il disponente e i beneficiari;
- genericamente individuati, ma il cui rapporto di parentela sia determinato (es. “*i discendenti del disponente*”): si ritengono applicabili le aliquote ridotte ma non le franchigie;
- genericamente individuati e non identificabili in base al vincolo di parentela: si applica l’aliquota massima dell’8%

Soltanto nel caso di **beneficiari non individuati**: si ha la c.d. “*tassazione in uscita*”, in relazione al rapporto disponente/destinatario dei beni allo momento di scioglimento del trust

Atto dispositivo: momento impositivo

Posizione dell' Agenzia delle Entrate (Circ. 48/2007):

- a) l'imposta di successione e donazione si applica sempre al momento del conferimento dei beni (anche nel Trust auto – dichiarato), poiché il Trust ha una “*causa fiduciaria unitaria*”;
- b) la devoluzione ai beneficiari dei beni costituiti in Trust non realizza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni un ulteriore presupposto impositivo.

Cassazione n.21614 del 26 ottobre 2016

- Il trust con beneficiari individuati, al quale sono conferiti immobili e partecipazioni sociali, si inquadra nello schema della c.d. “*donazione indiretta*”, in cui la segregazione dei beni è effetto del vincolo di destinazione, senza alcun reale trasferimento di ricchezza verso i beneficiari, il cui arricchimento avviene solo al momento del passaggio dei beni dal trust a questi ultimi, con conseguente tassazione

PATTO DI FAMIGLIA

PATTO DI FAMIGLIA: nozione e caratteri generali

- **Art.768-bis c.c.:** Il patto di famiglia è *“il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”*.
- Il **“patto di famiglia”** è un **contratto tipico**, a **forma solenne** (necessita l'atto pubblico *ex art.768-ter*), **consensuale**, ***inter vivos*** (effetti immediati e non subordinati all'evento morte del disponente), a **titolo gratuito**, con **finalità divisionale**.
- L'imprenditore può trasmettere l'azienda o le partecipazioni societarie ai propri discendenti in deroga espressa al divieto dei patti successori (art.458 c.c.)

PATTO DI FAMIGLIA: nozione e caratteri generali

- **Scopi e vantaggi** del patto di famiglia:
 - consentire all'imprenditore di **trasferire l'azienda o la società** ai propri discendenti;
 - selezionare tra questi coloro che per qualità o attitudini hanno le capacità per proseguire l'attività.
- L'imprenditore può:
 - **trasferire** la propria attività quando è ancora in vita;
 - **sperimentare il passaggio generazionale** e in caso di esito negativo può provvedere eventualmente ad adottare nuove soluzioni;
 - adottare una soluzione che non pregiudichi i diritti dei legittimari;
 - **evitare controversie** tra gli eredi.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale

- L'introduzione della disciplina dei “**patti di famiglia**” nel Codice civile non è stata accompagnata da una specifica regolamentazione di diritto tributario.
- È sostanzialmente lasciato all'interprete il compito di ricostruire, partendo dai principi dell'imposizione diretta ed indiretta, il trattamento fiscale dei patti di famiglia.
- **Imposte dirette:** l'istituto non è menzionato in nessuna norma fiscale di riferimento
- **Imposte indirette:** l'istituto è menzionato, insieme ad altre tipologie di trasferimenti, nella disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni, nel D.Lgs. 346/1990, art. 3, comma 4-ter.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale

IMPOSTE DIRETTE E PATTO DI FAMIGLIA

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale - imposte dirette

- Il **trasferimento dell'azienda** mediante il “patto di famiglia” è un atto a titolo gratuito.
- Pertanto ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento dell'azienda (individuale) non costituisce realizzo di plusvalenza e, pertanto il passaggio tra **imprenditore disponente** e **discendente assegnatario** è **fiscalmente neutro**.
- **Art. 58 Tuir**, comma 1: *“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”*.
- Il discendente assegnatario subentra nella medesima posizione fiscale del disponente, e pertanto **non si realizza alcun salto d'imposta**, ma la semplice continuazione dell'attività, seppure con soggetto diverso.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale - imposte dirette

- Per il **trasferimento gratuito delle partecipazioni** non c'è una norma analoga a quella prevista per l'azienda.
- Si può giungere ad una conclusione simile attraverso l'interpretazione:
 - **dell'art 67, comma 1 , lettera c) del Tuir:** si può affermare la neutralità del trasferimento con riferimento al soggetto che trasferisce le proprie partecipazioni societarie, visto che la produzione di redditi diversi richiede che la cessione avvenga "*a titolo oneroso*".
 - **dell'art 68 comma 6 del Tuir:** per il discendente assegnatario non imprenditore il trasferimento non costituirà un reddito imponibile, ma questi acquisirà la partecipazione assumendo quale costo quello fiscalmente riconosciuto in capo al disponente.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale – imposte dirette

Liquidazione dei legittimari ai fini delle imposte dirette

- Dal punto di vista dell'imposizione diretta non sembra che la liquidazione dei legittimari assuma rilevanza.
- La liquidazione del credito al legittimario, in quanto avvenuta al di fuori della sfera imprenditoriale, **non assume rilievo impositivo ai fini delle imposte dirette.**
- Per quanto riguarda il discendente assegnatario che deve procedere alla liquidazione, la configurazione del debito da liquidazione come debito suo proprio, che non attiene al complesso aziendale o alle partecipazioni ricevute, rende tale versamento **indeducibile ai fini dell'Irpef.**
- Anche l'eventuale rinuncia dei legittimari alla liquidazione non rileverà come sopravvenienza attiva imponibile per il beneficiario, trattandosi di atti extra-imprenditoriali.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale

IMPOSTE INDIRETTE E PATTO DI FAMIGLIA

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale – imposte indirette

- Nel settore dell'imposizione indiretta, è presente la sola disposizione tributaria che menziona l'istituto del "patto di famiglia".
- Si tratta dell'**art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. N. 346/1990** (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).
- In linea generale, quindi, la normativa prevede la tassabilità dei trasferimenti di aziende o partecipazioni avvenuti mediante atti *inter vivos*, salvo che sussistano i presupposti per il non assoggettamento all'imposta, previsti dalla citata disposizione.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale – imposte indirette

- I trasferimenti mediante patti di famiglia non sono tassati se riguardano:
 - aziende o rami di azienda (dell'imprenditore individuale);
 - quote di partecipazione in società di persone (s.n.c. - s.a.s.);
 - quote sociali o azioni emesse da società di capitali (S.p.a – S.r.l. – S.a.p.a.) residenti nel territorio dello Stato.
- Nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto **quote sociali in società di persone**, la disposizione non richiede, alcun altro requisito
- Nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto **quote sociali o titoli azionari in società di capitali**, si richiede che la partecipazione oggetto del trasferimento consenta di acquisire o integrare la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, così come previsto dall'art. 2359 del Codice civile.

PATTO DI FAMIGLIA: disciplina fiscale – imposte indirette

- Il beneficio previsto dall'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 si applica a condizione che gli aventi causa:
 - **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** nel caso in cui oggetto del trasferimento siano aziende, rami di azienda o quote di società di persone;
 - **detengano il controllo** per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento,
 - rendano, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in cui esplichino detto impegno.
- Il **mancato rispetto** di tale condizione comporta:
 - la decadenza del beneficio;
 - il pagamento dell'imposta in misura ordinaria;
 - il pagamento della sanzione amministrativa del 30% dell'imposta non versata e degli interessi di mora

FONDO PATRIMONIALE: nozione e concetti generali

- Il **fondo patrimoniale** è lo strumento previsto dal nostro codice civile (**artt. 167 – 171 c.c.**) per assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da parte di terzi.
- Tale tutela si realizza tramite l'apposizione di un vincolo su taluni beni; si viene così a creare un patrimonio destinato e separato (sia da quello comune che da quello di ciascun coniuge) soggetto ad una particolare disciplina relativamente all'amministrazione e disposizione dei beni che ne sono oggetto.
- L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

FONDO PATRIMONIALE

FONDO PATRIMONIALE: nozione e concetti generali

- Perché si possa costituire un fondo patrimoniale è necessaria l'esistenza di una famiglia legittima; ne consegue che il fondo viene meno con il cessare del matrimonio, salvo che vi siano figli minori (in tale ultima eventualità la durata si protrae fino al raggiungimento da parte loro della maggiore età).
- Il fondo può essere costituito dai coniugi sia congiuntamente che singolarmente. Anche un terzo, per atto tra vivi o tramite testamento, può costituire un fondo patrimoniale (pensiamo al caso del genitore che vuol provvedere alla famiglia del proprio figlio con taluni beni) ma in tal caso è necessario che entrambi i coniugi accettino
- Possono formare oggetto di fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi.
- Per l'istituzione di un fondo patrimoniale è necessaria una forma solenne (atto pubblico) e la presenza di due testimoni.

FONDO PATRIMONIALE: disciplina fiscale

**IMPOSTE DIRETTE
E FONDO PATRIMONIALE**

FONDO PATRIMONIALE: disciplina fiscale – imposte dirette

- Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Di conseguenza non occorre presentare alcuna dichiarazione fiscale relativamente al fondo.
- Per quanto concerne l'**IRPEF**, il regime fiscale applicabile al fondo patrimoniale è contenuto nell'**art 4, comma 1, lettera b) del Tuir** secondo cui: “ *I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi*”.
- La norma non dà rilievo alla titolarità dei diritti reali dei beni sul fondo patrimoniale, ma stabilisce la presunzione assoluta secondo cui i redditi dei beni conferiti nel fondo debbano essere attribuiti ad entrambi i coniugi *pro quota*.
- Si ha quindi l'**assoluta irrilevanza dell'esatta titolarità** dei diritti sui beni del fondo patrimoniale.

FONDO PATRIMONIALE: disciplina fiscale – imposte dirette

- I redditi derivanti dai beni conferiti nel fondo debbono essere dichiarati dai coniugi nel rispetto delle modalità previste per le singole categorie reddituali.
- In tema di plusvalenze **ex art. 67 Tuir** derivanti dal realizzo dei beni o partecipazioni sociali) rientranti tra quelli costituiti in fondo patrimoniale, l'opinione maggioritaria depone per il medesimo trattamento attribuito ai beni conferiti nel fondo, ovvero equa ripartizione tra i due coniugi indipendentemente dalla titolarità dei beni medesimi.
- Nel caso in cui il fondo patrimoniale sia costituito con beni provenienti dal patrimonio di terzi, ai fini della imposizione, il momento rilevante è quello dell'accettazione da parte dei coniugi. Fino a quel momento i redditi devono essere dichiarati dal terzo e non dai coniugi.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte dirette

Differenti tipologie di fondo patrimoniale

Fondo costituito da coniugi **non imprenditori** avente oggetto conferimento di beni immobili:

- conferimento di immobili → operazione fiscalmente **neutrale**;
- redditi dei fabbricati imputati per metà a ciascuno dei coniugi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) Tuir;
- eventuali plusvalenze sono imputate al 50% tra i coniugi.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte dirette

Differenti Tipologie di fondo patrimoniale

Fondo costituito da coniugi non imprenditori avente oggetto conferimento beni mobili iscritti:

- conferimento di mobili registrati → operazione fiscalmente neutrale;
- redditi dei beni imputati per metà a ciascuno dei coniugi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) Tuir;
- redditi derivanti dalla eventuale locazione vengono imputati *pro-quota* tra i coniugi.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte dirette

Differenti Tipologie di fondo patrimoniale

Fondo costituito da coniugi **non imprenditori** avente oggetto conferimento di partecipazioni in società di capitali:

- conferimento di partecipazioni → operazione fiscalmente **neutrale**;
- gli utili derivanti da esse imputati per metà a ciascuno dei coniugi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) Tuir;
- plusvalenze vanno imputate al 50% tra i coniugi.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali

IMPOSTE INDIRETTE E FONDO PATRIMONIALE

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte indirette

- **Imposta di successione** → si applica qualora il fondo sia costituito con testamento;
- **Imposta di donazione** → si applicherà al verificarsi del presupposto tipico di tale imposta → effetto traslativo della proprietà dei beni costituiti nel fondo

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte indirette

- Ipotesi di costituzione del fondo **senza trasferimento** della proprietà dei beni, ciò non comporta alcun effetto traslativo. Pertanto, l'atto costitutivo:
 - non integra il presupposto dell'imposta sulle donazioni;
 - l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ex D.P.R. 131/1986;
 - non saranno dovute le imposte ipocatastali, il cui presupposto è costituito dal verificarsi dell'effetto traslativo;
 - nel caso di atti di costituzione *mortis causa* risulterà dovuta l'imposta sulle successioni disciplinata dal D.lgs. 346/1990.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte indirette

- Ipotesi di costituzione del fondo **con trasferimento** della proprietà dei beni.
L'atto costituito sarà assoggettato:
 - all'imposta sulle donazioni, secondo le modalità e nella misura prevista dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
 - all'imposta di registro in misura fissa ex D.P.R. 131/1986
 - alle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 347/1990
 - nel caso di atti *mortis causa* risulterà dovuta l'imposta sulle successioni disciplinata dal D.lgs. 346/1990.

FONDO PATRIMONIALE: profili fiscali – imposte indirette

La Circolare dell' Agenzia Entrate **n. 221/E del 2000** fa alcuni esempi:

- 1) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi:
 - non si ha alcun effetto traslativo, no imposta di successione e donazione;
 - Sconta l' applicazione dell' imposta di registro in misura fissa;
- 2) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà:
 - non si ha alcun effetto traslativo, essendo costituito con beni che restano di proprietà esclusiva del coniuge; no imposta di successione e donazione;
 - sconta l' applicazione dell' imposta di registro in misura fissa;
- 3) fondo costituito con beni di proprietà di un solo coniuge che **non se ne riserva** la proprietà:
 - se coniuge accetta → si verifica effetto traslativo a titolo gratuito di una quota pari al 50% dei beni. Su tale quota verrà applicata l' imposta sulle donazioni;
 - se il coniuge non accetta → non si costituisce il fondo e quindi non si verifica il presupposto per l' imposta sulle donazioni.

Sito Web: www.mpalex.it
Email: studio@mpalex.it

Milano

Piazza Sant’Ambrogio, 8 – 20123 Milano

T: +39 02 36.69.79.00

Firenze

Via Pier Capponi, 24 – 50132 Firenze

T: +39 055 50.47.281

Roma

Via Liegi, 32 – 00198 Roma

T: +39 06 32.40.666



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2010:

LEGGE 1° MARZO 2010 N.43

L'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Sezione I Disposizioni Generali

Art. 1

(Nozione e forma)

1. L'affidamento fiduciario è il contratto col quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno del contratto, entro un termine non eccedente novanta anni.
2. I beni possono essere presenti o futuri, determinati o determinabili, trasferiti dall'affidante o da terzi all'affidatario ovvero da quest'ultimo vincolati.
3. L'affidamento fiduciario si presume gratuito.
4. Il contratto, sotto pena di invalidità:
 - a) è fatto per iscritto;
 - b) è accompagnato dal parere di un Notaio sammarinese che ne attesta la validità.
5. Il contratto non è soggetto a risoluzione, salvo il caso di impossibilità sopravvenuta.

Art. 2

(L'affidante)

1. È valida la disposizione in forza della quale l'affidante assume temporaneamente la sola qualità di affidatario qualora uno o più beneficiari siano parte del contratto.
2. A meno che il contratto disponga diversamente, i diritti e i poteri dell'affidante non possono essere esercitati dai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.

Art. 3

(Il patrimonio affidato)

1. I beni trasferiti all'affidatario o dall'affidatario vincolati per l'attuazione del programma destinatorio costituiscono il patrimonio affidato. Né il trasferimento né il vincolo richiedono la forma degli atti a titolo gratuito e l'insinuazione.
2. Il patrimonio affidato:
 - a) appartiene temporaneamente all'affidatario, che esercita su di esso ogni facoltà dominicale entro i limiti posti dal contratto;
 - b) è distinto dal patrimonio personale dell'affidatario, è estraneo al suo regime matrimoniale, è escluso dalla sua successione ereditaria e dal concorso dei suoi creditori;
 - c) non può costituire oggetto di esecuzione se non per obbligazioni attinenti l'attuazione del programma destinatorio.
3. Quando gli affidatari sono più di uno sorge fra essi una comunione a mani unite col regime dell'accrescimento.
4. Il contratto può attribuire una denominazione al patrimonio affidato.
5. I beni del patrimonio affidato sono tenuti dall'affidatario separati dai propri e separatamente identificabili; le intestazioni e i procedimenti pubblicitari menzionano l'inclusione dei beni nel patrimonio affidato.

Art. 4

(I beneficiari)

1. Il contratto:
 - a) indica i beneficiari o il modo della loro individuazione;
 - b) determina i diritti dei beneficiari sul patrimonio affidato e sui suoi frutti;
 - c) determina in quali circostanze i diritti di un beneficiario vengono o possono venire meno.
2. È valida la disposizione che rimette all'affidante la successiva indicazione dei beneficiari purché almeno un beneficiario sia indicato nel contratto.
3. È valida la disposizione che rimette all'affidatario o a un terzo:
 - a) l'indicazione dei beneficiari tra più persone determinate o appartenenti a determinate famiglie o categorie di persone;
 - b) la determinazione dei diritti dei beneficiari, purché questi ultimi siano diversi dalla persona alla quale la determinazione è rimessa.
4. I discendenti di una determinata persona vivente al tempo della conclusione del contratto, benché non ancora concepiti, possono essere beneficiari.
5. L'affidante può essere beneficiario; l'affidatario può essere uno fra i beneficiari.

Art. 5

(Attuazione del programma destinatorio)

1. Il contratto determina in quali circostanze:
 - a) il preventivo consenso dell'affidante o dei soggetti da lui designati è richiesto per il valido compimento di un atto dell'affidatario;
 - b) l'affidatario può sostituire o aggiungere altri a sé nei rapporti derivanti dal contratto;
 - c) l'affidante o i soggetti da lui designati sono autorizzati a trasferire a una diversa persona i rapporti derivanti dal contratto, con liberatoria dell'affidatario, e a compiere atti reali e atti con effetti reali sul patrimonio affidato in deroga dalle disposizioni del diritto comune;
 - d) l'affidatario può agire in conflitto di interessi.
2. Nonostante il contratto nulla o diversamente disponga:

- a) in caso di inadempimento dell'affidatario, all'affidante e ai soggetti da lui designati competono, ferme le obbligazioni risarcitorie dell'affidatario, i poteri di cui al comma 1 lettera c;
 - b) i poteri di cui al comma 1 lettera c debbono essere esercitati dai soggetti ai quali competono:
 - i) se l'affidatario muore o diviene incapace e manca altro affidatario;
 - ii) se l'affidatario chiede di essere liberato dalle proprie obbligazioni.
3. Se il programma destinatorio non può essere attuato perché mancano i beneficiari ed è impossibile che essi vengano in esistenza entro il termine dell'affidamento, il patrimonio affidato e i suoi frutti spettano all'affidante dal momento nel quale l'impossibilità si è verificata.
4. Se i diritti dei beneficiari non si estendono all'intero patrimonio affidato, i beni o i frutti eccedenti spettano all'affidante dal momento nel quale tale eccesso si è verificato e fino a tanto che esso perduri.

Art. 6

(Obbligazioni dell'affidatario)

1. L'affidatario deve comportarsi secondo correttezza e buona fede.
2. Nell'adempire le proprie obbligazioni l'affidatario:
 - a) agisce quale fiduciario, tenuto a soddisfare esclusivamente interessi altrui;
 - b) usa la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;
 - c) se svolge professionalmente l'attività di affidatario, impiega la competenza che è ragionevole attendersi da un professionista.
3. L'affidatario è tenuto a rendere il conto del suo operato ai soggetti indicati nel contratto, e comunque ai beneficiari secondo l'interesse di ciascuno, con la periodicità opportuna secondo le circostanze. La dispensa preventiva non ha effetto.
4. È valida la disposizione che consente all'affidatario di sostituire altri a sé nei rapporti derivanti dal contratto, liberamente o previo consenso dell'affidante o dei soggetti da lui designati.

Art. 7

(Clausole di esonero da responsabilità)

1. L'affidatario risponde del comportamento dei procuratori, consulenti, gestori e mandatari da lui nominati, nonostante qualsiasi patto di esclusione o limitazione della responsabilità egli abbia con essi convenuto, a meno che li abbia scelti e mantenuti nell'incarico con la diligenza che un soggetto avveduto avrebbe usato nelle medesime circostanze rispetto a beni propri e ad essi non sia ascrivibile dolo o colpa grave o mala fede.
2. È invalido qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità dell'affidatario per dolo o colpa grave o mala fede o, in via generale, per atti compiuti in conflitto di interessi e non autorizzati dal contratto.

Art. 8

(Risarcimento all'affidante e ai beneficiari)

1. Fermo il diritto al risarcimento spettante all'affidante e ai beneficiari che siano stati direttamente danneggiati, l'affidatario è tenuto a ripristinare il patrimonio affidato nella consistenza che esso avrebbe avuto qualora egli avesse adempiuto le proprie obbligazioni.
2. L'affidatario è tenuto a trasferire nel patrimonio affidato ogni vantaggio indebitamente ottenuto dalla propria posizione di affidatario, anche se nessun danno ne sia seguito ai beneficiari.

Art. 9

(Rapporti dell'affidatario con i terzi; responsabilità dell'affidatario)

1. Il terzo che contratta con l'affidatario può sempre esigere che questi giustifichi i propri poteri e gli dia copia, da lui sottoscritta, delle rilevanti disposizioni del contratto di affidamento fiduciario.
2. I limiti dei poteri dell'affidatario sono opponibili ai terzi che ne hanno avuto conoscenza o li hanno ignorati per propria colpa.
3. L'affidatario risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni, legali, contrattuali e extracontrattuali, con il solo patrimonio affidato. Tuttavia, risponde anche con il proprio patrimonio personale, con diritto di rivalsa sul patrimonio affidato, se non ha fatto menzione della propria qualità prima di assumere contrattualmente una obbligazione.

Art. 10

(Invalidità degli atti dell'affidatario; effetti verso i terzi)

1. Sono invalidi gli atti dell'affidatario che riducono il patrimonio affidato e gli atti di amministrazione da lui compiuti quando ricorre una fra le seguenti condizioni:
 - a) l'atto è a titolo gratuito e non costituisce adempimento di una obbligazione né esercizio di un potere dell'affidatario;
 - b) l'atto eccede i limiti, opponibili al terzo, dei poteri dell'affidatario;
 - c) l'atto prevede un corrispettivo notevolmente diverso dal valore corrente del bene o del servizio, con pregiudizio del patrimonio affidato;
 - d) l'atto è compiuto in conflitto di interessi non autorizzato dal contratto.
2. L'invalidità di un atto di disposizione di beni del patrimonio affidato comporta l'invalidità dei successivi atti di disposizione dei medesimi beni e di quelli che ad essi sono stati sostituiti senza limite, ma non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede che ignoravano senza colpa la causa di invalidità, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.
3. La convalida di un atto invalido richiede il consenso di tutti i beneficiari, purché altri beneficiari non possano sopravvenire.

Sezione II

Disposizioni Particolari

Art. 11

(Affidamento fiduciario in favore di soggetti deboli)

1. Non costituisce liberalità la disposizione in favore di beneficiari disabili o di età superiore ai settantacinque anni o interdetti o inabilitati o tossicodipendenti o alcol dipendenti o affetti da gravi patologie croniche se:
 - a) i beni del patrimonio affidato, oggetto della disposizione, sono stati trasferiti o vincolati dal coniuge del beneficiario o da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado; e
 - b) i beni non sono manifestamente eccessivi rispetto ai bisogni del beneficiario, reputandosi l'eccesso quale liberalità.

Art. 12

(Tutela dei legittimari)

1. Se il contratto comporta una liberalità e esso è in corso:

- a) ai legittimari spetta solamente l'azione per la determinazione e reintegrazione della quota di legittima, e
 - b) l'azione a tutela dei legittimari si propone contro l'affidatario oltre che contro i beneficiari della liberalità, se esistenti e noti.
2. Chi è beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 11 può agire per la reintegrazione della sua quota quale legittimario solo se i beni del patrimonio affidato, da chiunque trasferiti o vincolati, non sono manifestamente sufficienti per i suoi bisogni.

Art. 13

(Tutela dei creditori)

1. L'azione revocatoria contro gli atti che trasferiscono beni all'affidatario o costituiscono vincoli su di essi si propone, se il contratto è in corso, contro l'affidatario e contro i beneficiari titolari di diritti sui beni trasferiti, se esistenti e noti, come se l'atto fosse stato fatto direttamente in loro favore.
2. È sufficiente che le condizioni dell'azione ricorrano nei confronti dell'affidatario o di uno fra i suddetti beneficiari.
3. Il termine di prescrizione è di cinque anni.

Art. 14

(Affidamento testamentario)

1. Se l'affidamento fiduciario è disposto per testamento, gravando un erede o un legatario ovvero commettendone l'attuazione all'esecutore testamentario, si osservano, in quanto applicabili, le norme di questa legge.

Art. 15

(Prescrizione)

1. I diritti di un beneficiario contro l'affidatario si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data nella quale egli ebbe notizia del fatto sul quale si fonda la sua pretesa.

Art. 16

(Competenza dell'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorità Giudiziaria, provvedendo con decreto motivato su ricorso di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può:
 - a) in mancanza dell'affidante e di soggetti da lui designati o in caso di loro inerzia, adottare provvedimenti corrispondenti all'esercizio dei poteri di cui al comma 1 lettera c dell'articolo 5;
 - b) impartire direttive all'affidatario;
 - c) integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma destinatorio.

Art. 17

(Prova testimoniale)

1. La prova per testimoni di dichiarazioni o accordi verbali successivi alla conclusione del contratto o, nel caso di affidamento testamentario, alla morte del testatore è sempre consentita.

Art. 18
(Disposizioni penali)

1. L'affidatario che, violando le obbligazioni poste a suo carico dalla legge o dal contratto, impiega beni del patrimonio affidato a proprio o altrui profitto ovvero ritarda a trasferirli agli aventi diritto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di secondo grado a svolgere la funzione di affidatario.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1° marzo 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta